



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta n. 10

VERBALE NR. 21 DEL 18/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLE RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventuno addì Marzo alle ore 16:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Cisco Webex Meetings, in ottemperanza del Decreto del Sindaco prot. 3842 del 31/03/2020 "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità".

Fatto l'appello nominale risultano:

Prog.	Cognome e Nome	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Fabbri Maria Cristina	Presente
3	Pancaldi Fabrizio	Presente
4	Brighetti Luca	Presente
5	Biondi Sofia	Presente

PRESENTI N.: 5

ASSENTI N.: 0

il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria

Constatata la legalità dell'adunanza, Il Sindaco, il sig. Zuffi Francesco, pone in trattazione il suindicato oggetto.

La votazione è effettuata mediante appello nominale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
ZUFFI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA

Si dà atto che la seduta è in teleconferenza, con applicativo Cisco Webex Meetings che consente la tracciabilità della seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione.

L'intera seduta viene registrata sia in video che fono e il file archiviato dall'ufficio di segreteria

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 elenca le attribuzioni e le competenze degli organi in ordine alla determinazione delle tariffe, dei tributi locali e dei servizi pubblici;
- la definizione delle quote di compartecipazione alla spesa per i servizi educativi e scolastici e l'individuazione delle relative tariffe è competenza riconducibile all'organo esecutivo del Comune;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000, a mente del quale occorre allegare al Bilancio di previsione, tra l'altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

RICHIAMATE:

- la L.R. ER n. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 22 maggio 1999, n. 10" e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), punti 2 e 3, nonché commi 2 e 3, che, contemplando tra gli interventi volti facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative, annovera i servizi di trasporto e di mensa, ponendoli a carico del Comune di residenza dell'alunno e specificando il concorso degli utenti al costo attraverso contributi riferiti alle proprie condizioni economiche, in ordine ai quali i Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi;
- la L.R. ER n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la L.R. ER n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000";
- Vista la Legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000" e, in particolare, l'art. 11 "Funzioni dei Comuni":
"I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;

- f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;*
- g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;*

VISTI:

- il Regolamento per la Gestione del Nido d'Infanzia e dei Servizi Integrativi, approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 8/2/2018, esecutiva;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici, approvato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 03/08/2006, e modificato con le Deliberazioni del Consiglio comunale n. 51 del 07/07/2009 e 22 del 05/06/2012, esecutive;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 29/11/2018, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale educativi e scolastici 2019/2020" con la quale sono state approvate le quote di compartecipazione alla spesa per i servizi a domanda individuale nonché le agevolazioni e le soglie di applicabilità delle stesse;

RICHIAMATE le norme, i decreti e le ordinanze emanati per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», con il quale viene

prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante le misure urgenti di contenimento del contagio sull'interno territorio nazionale;

- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale sono state riviste le misure del D.P.C.M. precedente prevedendo ulteriori limitazioni e restrizioni, nell'ottica di contenimento del contagio;

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, contenente le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- il [Decreto-legge 28 ottobre 2020](#) "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020);

- il [Dpcm 3 novembre 2020](#) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

- il [Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149](#) "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis). (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020);

- il [Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154](#) "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter). (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020);

- l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

- il [Dpcm 3 dicembre 2020](#) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

- l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

- l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;

- le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

DATO ATTO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, il 29 luglio il Consiglio dei Ministri approva un nuovo decreto-legge che proroga fino al 15 ottobre 2020 specifiche disposizioni che consentono il prolungamento delle misure per il contenimento del virus, il 7 ottobre 2020, con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021, e successivamente, con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, la proroga è stata fissata al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- gli attuali scenari di prevenzione e risposta alla pandemia da Covid-19 sono soggetti a modificazioni sulla base dell'andamento dell'epidemia, con conseguenti continue rimodulazioni delle misure di contenimento e mitigazione, anche per ciò che concerne

lo svolgimento dell'ordinaria attività dei servizi educativi, delle scuole e conseguentemente dei servizi scolastici ad esse correlati;

Dato inoltre atto che:

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto in Italia ha imposto, anche nella nostra Regione, l'adozione di misure precauzionali atte al contenimento del contagio, tra le quali la limitazione e/o sospensione di alcune attività economiche presenti sul territorio;
- tali limitazioni e/o sospensioni stanno avendo importanti ricadute economiche sia sulle famiglie che sulle attività del settore economico-produttivo;
- l'emergenza sanitaria ha sensibilmente aumentato i costi relativi all'erogazione dei servizi scolastici ed educativi (in termini di personale, interventi di pulizia e disinfezione, attrezzature) a carico dei gestori di tali servizi e delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, Num. 25 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della città metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio-Emilia" assunta d'intesa con i sindaci delle province interessate e sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, ordinanza che stabilisce l'ingresso in fascia rossa, a partire da oggi, 4 marzo, e fino al 21 marzo, di tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena e la zona arancione scuro per quelli della provincia di Reggio Emilia;

EVIDENZIATO che, a seguito della lettura combinata dei provvedimenti sopra citati, le scuole primaria e secondaria di primo grado delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio hanno sospeso l'attività didattica in presenza, ed erogano attività didattica a distanza come previsto dall'ordinanza richiamata, a decorrere dal 04 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, mentre per i nidi e le scuole dell'infanzia presenti sul territorio l'ordinanza ha disposto che fosse effettuata attività in presenza nelle date: 04/03/2021 e 05/03/2021, e sospensione dell'attività didattica in presenza a decorrere dal 06 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, effettuando attività educativa a distanza, anche denominata "Legami Educativi a Distanza";

CONSIDERATO che, a decorrere dalle medesime date, sono stati conseguentemente sospesi tutti i servizi complementari al funzionamento delle scuole, in quanto servizi strettamente funzionali all'attività scolastica e finalizzati all'assolvimento del diritto allo studio per i bambini e i ragazzi e, pertanto, con la sospensione dell'attività didattica in presenza, sono venuti meno i presupposti per la loro realizzazione, in quanto servizi intrinsecamente legati al funzionamento della scuola ed al calendario scolastico e non suscettibili di riprogrammazione;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore V – Servizi alla Persona:

- Determinazione n. 103 del 04/03/2021, avente ad oggetto: "Sospensione dell'esecuzione del contratto d'appalto relativo ai servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico e di assistenza scolastica, per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta per contenere la diffusione del contagio da covid-19 in

atto - Sospensione esecuzione a seguito ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, num. 25 del 03/03/2021”, con la quale è stato sospeso il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico e di assistenza scolastica;

- Determinazione n. 104 del 04/03/2021, avente ad oggetto: “Sospensione dell'esecuzione del contratto d'appalto relativo ai servizi di refezione scolastica per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta per contenere la diffusione del contagio da covid-19 in atto - Sospensione esecuzione a seguito ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, num. 25 del 03/03/2021” con la quale è stato sospeso il servizio di refezione scolastica;

- Determinazione n. 105 del 04/03/2021, avente ad oggetto: “Sospensione dell'esecuzione del contratto d'appalto relativo al servizio complementare di prolungamento orario per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta per contenere la diffusione del contagio da covid-19 in atto - Sospensione esecuzione a seguito ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, num. 25 del 03/03/2021”, con la quale è stato sospeso il servizio complementare di prolungamento orario;

LETTO infine il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.” Pubblicato nella GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021, con il quale s'introducono misure più restrittive rispetto al Dpcm 2 marzo 2021, per far fronte alla terza ondata del Coronavirus, e in particolare a seguito di aumento dei contagi con parametro definito nel decreto, si applicheranno le misure e i provvedimenti stabiliti per le zone rosse, anche per il periodo 15 marzo – 6 aprile;

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura/sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati sospesi anche tutti i servizi complementari al funzionamento delle scuole ovvero: trasporto scolastico, servizi di pre e post scuola, refezione, in quanto servizi intrinsecamente legati al funzionamento della scuola ed al calendario scolastico e non suscettibili di riprogrammazione;

EVIDENZIATO che le sospensioni dei servizi sono dovute ad una situazione del tutto emergenziale e per assoluta causa di forza maggiore;

CONSIDERATO che:

- l'emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-19) in atto in Italia ed in particolare nella nostra Regione ha imposto l'adozione di misure precauzionali atte al contenimento del contagio, tra le quali la limitazione e/o sospensione di alcune attività economiche presenti sul territorio;
- tali limitazioni e/o sospensioni stanno avendo importanti ricadute economiche sia sulle famiglie che sulle attività del settore economico produttivo;
- l'emergenza sanitaria, presente ormai da diversi mesi, ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed economici e sta generando difficoltà economiche, in particolar modo nei nuclei familiari in cui, causa chiusura delle attività produttive, sono ridotti i redditi da lavoro;
- non è al momento possibile definire se e quando sarà possibile la riapertura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

RITENUTO opportuno, in tale situazione di grave emergenza, adottare ogni misura volta a sostenere le famiglie in particolare quelle con figli minori che in questo momento stanno fronteggiando la sospensione dei servizi educativi e scolastici assumendosi un aggravio sostanziale delle modalità di conciliazione dei tempi vita-lavoro;

VALUTATO di disporre riduzione delle rette/tariffe per i periodi di sospensione dell'attività didattica ed educativa per i servizi a bollettazione continuativa oppure, nel caso di servizi a pagamento anticipato, il rimborso di una parte della retta pagata;

RITENUTO necessario disporre, quale atto di indirizzo, che il rimborso parziale venga effettuato come segue:

- per calcolare, applicare e procedere a rimborso della riduzione sull'importo dovuto per la retta, sarà presa in considerazione la sola settimana intera di sospensione dell'attività didattica ed educativa, non saranno considerati periodi di sospensione dell'attività inferiori alla settimana anche se disposti dalla norma;
- il rimborso o riduzione sono applicati d'ufficio come riduzione della prima rata relativa all'anno scolastico 2020/2021, per i servizi a bollettazione continuativa;
- il rimborso o riduzione sono applicati d'ufficio come riduzione della prima rata relativa all'anno scolastico 2021/2022, a tutti gli utenti che confermeranno l'iscrizione ai relativi citati servizi; il credito è trasferibile anche a fratelli e sorelle;
- il rimborso o riduzione sono restituiti alle famiglie che non dovessero confermare le iscrizioni, a seguito di formale richiesta del genitore al Servizio Educativo-Scolastico;
- non sono dovuti rimborso o riduzione alle famiglie non in regola con i pagamenti di un qualsiasi servizio scolastico già usufruito, anche da fratelli e sorelle, e verrà utilizzato per compensare/ridurre il debito pregresso. In questo caso saranno restituite solo eventuali eccedenze;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'andamento effettivo delle entrate e delle spese correlate ai servizi interessati e citati nella premessa, oggi solo stimabili in quanto collegate a numerose variabili, saranno adottate le opportune variazioni al Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
- le minori entrate troveranno imputazione contabile nei rispettivi capitoli di entrata al Titolo 3 - Entrate Extratributarie, Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, Categoria 02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 23/12/2019, e ss. mm. e ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 24/12/2019, e ss. mm. e ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dalla Responsabile del Settore Finanziario competenti, rispettivamente, in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO altresì conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti gestionali volti a garantire l'immediata attuazione degli indirizzi politici dettati in questa sede;

CON voti unanimi legalmente espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di prendere atto che:

- a seguito della lettura combinata dei provvedimenti citati in premessa, e in particolare Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, num. 25 del 03/03/2021, le scuole primaria e secondaria di primo grado delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio hanno sospeso l'attività didattica in presenza, ed erogano attività didattica a distanza come previsto dall'ordinanza richiamata, a decorrere dal 04 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, mentre per i nidi e le scuole dell'infanzia presenti sul territorio l'ordinanza disponeva l'effettuazione di attività in presenza nelle date 04/03/2021 e 05/03/2021, e sospendeva l'attività didattica in presenza a decorrere dal 06 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021;

- che, a decorrere dalle medesime date, sono stati conseguentemente sospesi tutti i servizi complementari al funzionamento delle scuole, in quanto servizi strettamente funzionali all'attività scolastica e finalizzati all'assolvimento del diritto allo studio per i bambini e i ragazzi e, pertanto, con la sospensione dell'attività didattica in presenza, sono venuti meno i presupposti per la loro realizzazione in quanto servizi intrinsecamente legati al funzionamento della scuola ed al calendario scolastico, e non suscettibili di riprogrammazione;

- con DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena." Pubblicato nella GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021, s'introducono misure più restrittive rispetto al Dpcm 2 marzo 2021 per far fronte alla terza ondata del Coronavirus, e in particolare a seguito di aumento dei contagi con parametro definito nel decreto, si applicheranno le misure e i provvedimenti stabiliti per le zone rosse, anche per il periodo 15 marzo – 6 aprile, e che pertanto il periodo di sospensione dell'attività didattica ed educativa è suscettibile di essere prorogato, e non può essere quantificato al momento.

2) Di intervenire per mitigare l'impatto sulle famiglie che stanno fronteggiando la sospensione dei servizi educativi e scolastici a seguito delle necessarie misure governative straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale, prevedendo, per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica ed educativa, la riduzione delle rette/tariffe proporzionale al funzionamento dei servizi per i servizi a bollettazione continuativa

oppure, nel caso di servizi a pagamento anticipato, il rimborso di una parte della retta pagata.

3) Di disporre le seguenti riduzioni, calcolate con le modalità sotto descritte:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO di cui al “Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici”, Titolo IV, Art. 21: servizio a bollettazione anticipata in due rate (ottobre – gennaio):

-si dispone il rimborso di una parte della seconda rata versata, calcolata in misura proporzionale alle settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa, con la seguente formula: quota seconda rata *diviso* n. 21 settimane previste dal servizio (periodo febbraio –giugno 2021) *moltiplicato* per il n. settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa;

-la quota settimanale di riduzione sarà pari ad Euro 4,10.

SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA di cui al “Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici”, Titolo VI, Art. 31: servizio a bollettazione anticipata in un’unica soluzione (ottobre):

-si dispone il rimborso di una parte della quota versata, calcolata in misura proporzionale alle settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa, con la seguente formula: quota annuale *diviso* n. 37 settimane previste dal servizio (dal 14/9/2020 al 07/06/2021) *moltiplicato* per il n. settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa;

-la quota settimanale di riduzione sarà pari ad Euro 1,62.

SERVIZIO DI POST SCUOLA PER ALUNNI DELLE SCUOLE D’INFANZIA STATALE E PRIMARIA di cui al “Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici”, Titolo VI, Art. 31: servizio a bollettazione bimestrale:

-si dispone una riduzione sulla prima bollettazione che sarà effettuata nell’anno scolastico 20/21 o nel successivo anno scolastico 21-22, ovvero rimborso nel caso di mancata conferma dell’iscrizione al servizio, calcolata in misura proporzionale alle settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa, con la seguente formula: quota bimestrale *diviso* n. 8 settimane previste di servizio nel bimestre *moltiplicato* per il n. settimane di sospensione dell’attività didattica ed educativa nel bimestre;

-la quota settimanale di riduzione sarà pari ad Euro 5,5.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA STATALE di cui al “Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici”, Titolo V, Art. 26: servizio a bollettazione bimestrale:

-si dispone azzeramento della quota fissa mensile nelle settimane di sospensione dell’attività educativa, e pagamento dei soli pasti prenotati.

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE di cui al “Regolamento per la determinazione dei criteri di pagamento dei Servizi Educativi e Scolastici”, Titolo II, Art. 7: servizio a bollettazione mensile:

-si dispone per il periodo di sospensione dell'attività educativa il solo pagamento di una quota forfettaria determinata in 5,00 Euro a settimana, dovuta per garantire attività educativa a distanza, LEAD.

4) Di disporre, col presente atto di indirizzo, che il rimborso parziale venga effettuato come segue:

- per calcolare, applicare e procedere a rimborso della riduzione sull'importo dovuto per la retta, sarà presa in considerazione la sola settimana intera di sospensione dell'attività didattica ed educativa, non saranno considerati periodi di sospensione dell'attività inferiori alla settimana anche se disposti dalla norma;
- il rimborso o riduzione sono applicati d'ufficio come riduzione della prima rata relativa all'anno scolastico 2020/2021, per i servizi a bollettazione continuativa;
- il rimborso o riduzione sono applicati d'ufficio come riduzione della prima rata relativa all'anno scolastico 2021/2022, a tutti gli utenti che confermeranno l'iscrizione ai relativi citati servizi; il credito è trasferibile anche a fratelli e sorelle;
- il rimborso o riduzione sono restituiti alle famiglie che non dovessero confermare le iscrizioni, a seguito di formale richiesta del genitore al Servizio Educativo-Scolastico;
- non sono dovuti rimborso o riduzione alle famiglie non in regola con i pagamenti di un qualsiasi servizio scolastico già usufruito, anche da fratelli e sorelle, e verrà utilizzato per compensare/ridurre il debito pregresso. In questo caso saranno restituite solo eventuali eccedenze.

5) Di dare atto che:

- a seguito dell'andamento effettivo delle entrate e delle spese correlate ai servizi interessati e citati nella premessa, oggi solo stimabili in quanto collegate a numerose variabili, saranno adottate le opportune variazioni al Bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
- le minori entrate troveranno imputazione contabile nei rispettivi capitoli di entrata al Titolo 3 - Entrate Extratributarie, Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, Categoria 02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021.

6) Di demandare alle Responsabili del Settore Servizi alla Persona e del Settore Finanziario l'adozione degli atti e dei provvedimenti di natura gestionale loro spettanti in forza dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Piano Esecutivo di Gestione.

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rendere gli effetti del presente provvedimento immediatamente operativi a fronte della natura emergenziale dell'epidemia in atto.